
Da: MCC - CUSTOMER CARE FONDO DI GARANZIA PER LE PMI
Inviato: lunedì 3 dicembre 2018 12:01
Oggetto: Fondo di garanzia - Legge 662/96 - FAQ

VERIFICA DEL REQUISITO PMI DA PARTE DEL GESTORE (D.O. Parte II-III, paragrafo H.10 e paragrafo F parte IX)

- 1) Quale portata, rispetto agli obblighi e responsabilità del Soggetto Richiedente, va attribuita alle nozioni di “coerenza” e “consapevolezza” di cui alle norme delle D.O. in tema di requisiti dimensionali dell’impresa beneficiaria, che per pronta evidenza si riportano?

Il soggetto richiedente ha l’obbligo di verificare che i dati contenuti nell’allegato 4 siano coerenti con l’attestazione del soggetto beneficiario finale relativa la possesso del requisito di PMI (Parte II, lett. E, n. 6)

La garanzia diretta è inefficace qualora, sulla base della documentazione acquisita dal gestore si dimostri che il soggetto richiedente fosse consapevole della mancanza del requisito di PMI da parte del soggetto beneficiario finale. (Parte II, lett. H.10, ultimo capoverso)

Risposta: Con riguardo al profilo della “coerenza” il soggetto richiedente, deve accertarsi solamente che l’attestazione prodotta dal soggetto beneficiario finale, sotto la propria responsabilità, in ordine ai requisiti dimensionali, non contrasti con i dati contenuti nell’allegato 4; si tratta di una verifica di correttezza formale e materiale, che non implica alcun obbligo di approfondimento istruttorio di tipo valutativo in capo al soggetto richiedente.

Ad es.: il soggetto richiedente potrebbe rilevare “incoerenze” nel caso in cui:

L’impresa dichiara di essere una media impresa ma quanto riportato nell’allegato 4 il soggetto beneficiario finale risulta avere 300 dipendenti;

- Con riguardo al profilo della “consapevolezza” si tratta di una norma di salvaguardia volta unicamente a tutelare i fondi pubblici nell’ipotesi in cui il Soggetto richiedente dovesse risultare, sulla base documentale successivamente inviata dal Soggetto richiedente stesso ai fini della verifica, da parte del Gestore, della sussistenza degli altri requisiti di ammissibilità all’intervento del Fondo (quindi quelli diversi dal requisito di PMI), evidentemente e dolosamente consapevole della mancanza del requisito dimensionale del soggetto beneficiario finale fin dal momento dell’ammissione.

Si tratta di una fattispecie astratta che non implica alcun obbligo in capo al soggetto richiedente di verifiche e/o approfondimenti istruttori di alcun tipo in merito ai detti requisiti dimensionali sulla base di documentazione acquisita ai fini della valutazione creditizia, requisiti dimensionali che restano dichiarati dal soggetto beneficiario finale sotto la propria responsabilità a pena della revoca dell’agevolazione (ESL) e senza alcuna influenza sulla validità della garanzia, bensì riguarda il solo caso patologico e residuale dell’eventuale documentata conoscenza da parte del soggetto richiedente della falsità di tale dichiarazione da parte del soggetto beneficiario finale.

Pertanto, non potrà parlarsi di consapevolezza - nel senso indicato dalla D.O. - da parte del soggetto richiedente circa gli eventuali mancati requisiti dimensionali del soggetto beneficiario accertati successivamente, anche qualora gli stessi pur fossero già astrattamente verificabili attraverso una specifica istruttoria sulla documentazione acquisita per le finalità creditizie, considerato che il soggetto richiedente non ha alcun obbligo di verifica in tal senso della documentazione della quale è venuto in possesso ad altri fini.

RICHIESTA DI CONFERMA DELLA GARANZIA (Paragrafo F. 6 parte II e III)

2) Nei casi in cui, ai sensi del paragrafo F.6 parte II e III, è previsto che “la garanzia è confermata d’ufficio”, si intende che è possibile procedere senza dover attendere alcuna comunicazione da parte del Gestore-MCC ?

Risposta. Sì, fatta eccezione per i casi in cui è prevista la verifica, da parte del Gestore, in capo al nuovo soggetto del rispetto del limite di importo massimo garantito dal Fondo per singolo soggetto beneficiario finale nonché delle intensità massime di aiuto previste dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

3) In caso di operazione straordinaria di fusione per incorporazione (cioè il soggetto A che ha fatto la domanda viene fuso per incorporazione da B – ambedue PMI), è prevista una semplice conferma di ufficio senza una nuova delibera?

Risposta. Sì, diversamente da quanto previsto dalla disciplina previgente (valutazione del merito di credito del soggetto incorporante e delibera del Consiglio di Gestione), si procederà con la conferma d’ufficio previa verifica in capo al nuovo soggetto del rispetto del limite di importo massimo garantito dal Fondo per singolo soggetto beneficiario finale nonché delle intensità massime di aiuto previste dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

EVENTO DI RISCHIO

1) Nel caso in cui, successivamente alla comunicazione dell’evento di rischio, il soggetto beneficiario finale rientri parzialmente delle rate scadute e non pagate (es. 3 rate su 4), permane l’evento di rischio? Quali sono i termini per la presentazione della richiesta di attivazione?

Risposta. Nel caso in cui, a seguito del rientro parziale da parte dell’impresa (3 rate su 4), non siano decorsi i 90 giorni dalla nuova prima rata scaduta e non pagata, il nuovo evento di rischio ancora non si è manifestato e pertanto si dovrà procedere alla cancellazione del precedente evento di rischio.

Qualora si manifestasse il nuovo evento di rischio (la 4 rata risultasse non pagata da più di 90 gg), si dovrà procedere alla relativa comunicazione e i termini per la presentazione della richiesta di attivazione decorreranno dalla data del nuovo evento di rischio.

2) Nel caso di operazioni per le quali si sia manifestato un evento di rischio in data antecedente il 15/10/2018 ma non siano state avviate le procedure di recupero ai sensi della disciplina previgente, come occorre procedere?

Risposta. Per tutte le operazioni per le quali alla data di entrata in vigore delle D.O. (15/10/2018):
si sia verificato un “evento di rischio” e;

non siano state avviate le procedure di recupero ai sensi della disciplina previgente e a condizione che non siano scaduti i termini per l'avvio delle procedure di recupero e per l'invio della comunicazione dell'avvio stesso;

il soggetto richiedente dovrà comunicare l'evento di rischio entro 3 mesi dalla predetta data di entrata in vigore delle D.O. (15/10/2018)

Nel caso in cui, l'evento di rischio manifestatosi prima del 15/10/2018 sia l'ammissione a procedura concorsuale, il soggetto richiedente/finanziatore dovrà avviare le azioni di recupero, secondo le modalità previste dalla nuova disciplina, entro 4 mesi dalla predetta data di entrata in vigore delle D.O. (15/10/2018).

In tali casi, il termine per la presentazione della richiesta di attivazione è quello previsto al paragrafo H.2.2, Parte II e Parte III;

ESEMPIO: finanziamento con piano d'ammortamento - caso rata scaduta e non pagata:

rata scaduta e non pagata da più di 90 giorni: 31/03/2018;

avvio procedure di recupero al 15/10/2018: NO;

evento di rischio: 02/07/2018 (31/03/2018 + 91gg con gestione dell'eventuale ultimo gg festivo – considerato quindi primo gg lavorativo utile);

quindi entro 3 mesi dal 15/10/2018 bisogna comunicare l'evento di rischio (rata scaduta e non pagata) ; data evento 02/07/2018;

i termini per inviare la richiesta di attivazione decorrono dalla data evento: 02/07/2018. Quindi entro 18 mesi dalla data evento bisogna inviare tramite portale FdG la richiesta di attivazione (data termine per invio richiesta di attivazione: 02/01/2020).

3) Successivamente alla modifica o alla cancellazione dell'evento di rischio, si potranno visualizzare i dati originariamente comunicati?

Risposta. Sì, a seguito della modifica o della cancellazione verrà inviata una comunicazione di conferma al soggetto richiedente e nel caso di controgaranzia anche al soggetto finanziatore, nella quale saranno evidenziati i dati originariamente comunicati. Nella funzionalità "Storico comunicazioni" saranno presenti esclusivamente i cambi di stato lavoro.

4) La data intimazione di pagamento deve sempre essere posteriore alla data comunicazione evento di rischio?

Risposta. No, l'intimazione di pagamento può essere inviata al soggetto beneficiario finale anche prima della manifestazione dell'evento di rischio e della successiva comunicazione al Gestore. Resta fermo che una copia dell'intimazione stessa dovrà pervenire al Gestore al momento della presentazione della richiesta di attivazione.

5) In fase di inserimento dell'evento di rischio all'interno del portale MCC bisogna indicare l'ammontare dell'esposizione in euro. A che data deve essere riferito questo ammontare. In particolare, l'esposizione va indicata alla data del verificarsi dell'evento di rischio o alla data in cui avviene la comunicazione dell'evento medesimo?

Risposta. Occorre indicare l'esposizione alla data dell'evento di rischio. Tuttavia è possibile comunicare l'ammontare più aggiornato rilevato alla data della comunicazione evento.

6) Lo stato di liquidazione volontaria rientra tra le casistiche di evento rischio? Se considerato come evento rischio, come dovrà essere caricato nel portale?

Risposta. No, la liquidazione volontaria non viene considerata come evento di rischio e non deve essere comunicata al Gestore.

EVENTO DI RISCHIO (Par F.8 Punto 1 Parte II e Parte III) – PROCEDURE CONCORSUALI

- 1) In caso si procedure concorsuali quale data prendere come riferimento quale «evento di rischio»?

Risposta. La data di pubblicazione nel registro delle imprese del provvedimento di ammissione a procedura concorsuale.

- 2) Nel caso di procedure finalizzate al risanamento/composizione anche per classi di creditori, previste dalla legge fallimentare, quali accordi di ristrutturazione, quale data occorre indicare quale avvio delle procedure di recupero?

Risposta. Occorre tenere presente che deve sussistere un evento di rischio sull'operazione finanziaria ammessa alla garanzia del Fondo, come indicato nelle Disposizioni Operative (parte II e III, F.8.1 e ss). Gli accordi di ristrutturazione dei debiti non costituiscono un autonomo evento di rischio, qualora questi prevedano comunque il pagamento integrale dell'operazione finanziaria agevolata, senza perdita a carico del soggetto richiedente.

Mentre qualora gli accordi suddetti prevedano comunque una perdita rispetto al finanziamento garantito dal Fondo, le stesse dovranno essere considerate ai fini dell'eventuale richiesta di sospensione del termine per la presentazione della richiesta di attivazione, oppure ai fini della sottoposizione al competente Consiglio di Gestione di accordi transattivi pre-liquidazione della perdita.

- 3) Nel caso in cui si sia già verificato un evento di rischio (nelle operazioni con piano di ammortamento: rata scaduta e non pagata da oltre 90 giorni; nelle operazioni senza piano di ammortamento: il mancato rientro alla data di scadenza dell'affidamento concesso ovvero la revoca o risoluzione dell'operazione prima della scadenza della stessa) e successivamente si verifichi l'ammissione a procedura concorsuale, quale evento va comunicato?

Risposta. Nel caso in cui si sia già comunicato un evento di rischio e successivamente si verifichi l'ammissione a procedura concorsuale, tale ammissione va comunicata sul Portale telematico, e a tal fine è prevista una specifica funzionalità dedicata. I termini per la presentazione della richiesta di attivazione decorrono da tale ultima data.

Nel caso in cui non si sia ancora comunicato un evento di rischio, va comunicata la data di pubblicazione nel registro delle imprese del provvedimento di ammissione alla procedura concorsuale.

Resta fermo in tutti i casi il termine previsto dalle Disposizioni Operative per avviare le procedure di recupero in seno alle procedure concorsuali.

Esempio: prima rata scaduta e non pagata/revocata al 31/05 e iscrizione nel registro di una procedura il 31/07 i 9 o i 18 mesi da quando decorrono?

In presenza di più eventi di rischio i termini decorrono di massima dal primo di tali eventi, tranne nel caso di procedura concorsuale, nel qual caso il termine decorre dalla data di tale evento (iscrizione nel Registro delle imprese del provvedimento di ammissione alla procedura concorsuale stesse; pertanto nell'esempio i termini inizieranno a decorrere dal 31/07).

- 4) L'evento di rischio "procedure concorsuali" va sempre comunicata, secondo il termine e le prescrizioni di cui al Par. F.8 punto 1 Parte II e Parte III anche se le stesse siano intervenute dopo che si sia già manifestato un altro evento di rischio?

Risposta. Gli obblighi e le prescrizioni di cui al Par. F.8 punto 1 si applicano sempre nel caso di procedure concorsuali indipendentemente dall'ordine cronologico della loro manifestazione rispetto agli eventuali altri eventi di rischio (termine per la comunicazione sempre perentorio).

EVENTO DI RISCHIO (Par F.8 Punto 1 Parte II e Parte III) – PROPOSTA TRANSATTIVA

- 1) Per l'evento di rischio "Proposta transattiva" in quali casi si applicano le prescrizioni ed il termine di cui al Par. F.8 punto 1 Parte II e Parte III?

Risposta. La proposta transattiva presentata dal soggetto beneficiario finale al soggetto richiedente e/o finanziatore va sempre comunicata, secondo il termine e le prescrizioni di cui al Par. F.8 punto 1 Parte II e Parte III, solo quando rappresenta il 1° evento di rischio in ordine cronologico.

- 2) Gli obblighi ed il termine di cui al Par. F.8 punto 1 Parte II e Parte III devono essere rispettati anche per quelle proposte transattive che rappresentano il 1° evento di rischio ma che non sono valutate positivamente dal soggetto richiedente e/o finanziatore?

Risposta. La proposta transattiva che rappresenta il 1° evento di rischio va sempre comunicata nei termini prescritti dal Par. F.8. punto 1 Parte II e Parte III, indipendentemente dall'entità della proposta (% offerta) ovvero da qualsiasi altra valutazione di merito da parte del soggetto richiedente e/o finanziatore.

- 3) Nel caso in cui successivamente alla comunicazione dell'evento di rischio "proposta transattiva", il soggetto richiedente non intenda sottoporla al Gestore – MCC per la sua valutazione può procedere con la cancellazione del relativo evento di rischio?

Risposta. Sì, se non si sono manifestati altri successivi eventi di rischio, il soggetto richiedente, in analogia a quanto previsto per gli altri eventi di rischio al Par. F.8 punto 2 Parte II e Parte III, procede alla cancellazione dell'evento di rischio "Proposta transattiva".

NOTA BENE: Nell'ipotesi descritta in domanda, si fa presente che qualora successivamente alla comunicazione dell'evento di rischio - Proposta transattiva si sia manifestato un altro successivo evento di rischio, il soggetto richiedente, può procedere con la cancellazione dell'evento di rischio - Proposta transattiva, laddove non sia già scaduto il termine di cui al Par.F.8 punto 1 per la comunicazione del nuovo evento di rischio. Nel caso in cui, invece, il suddetto termine risulti già scaduto, l'Evento di rischio - Proposta Transattiva non va cancellato e si farà riferimento ad esso ai fini della determinazione della data di scadenza per la richiesta attivazione di cui al Par. H.2 punto 2.

ALTRO

Ai sensi di quanto previsto ai paragrafi H.2.3 lettera g), Parte II, H.2.3 lettera i), Parte III e E.1 lettera f), Parte IX, si chiede conferma che:

- a) Per le società di persone e ditte individuali in contabilità ordinaria, i documenti da utilizzare per il calcolo dello scoring e produrre in caso di richiesta di attivazione ovvero controllo documentale siano esclusivamente i prospetti di Stato Patrimoniale e Conto Economico (bilancio), debitamente firmati e timbrati da parte del soggetto beneficiario finale, relativi agli ultimi due esercizi.

Risposta. Nel caso suindicato, non ci sono differenze sostanziali rispetto alla previgente disciplina. Sarà ancora necessario prendere in considerazione sia i prospetti contabili che il modello Unico/Redditi e inviarli entrambe in caso di richiesta di attivazione o controllo documentale.

- b) Per le società di persone e ditte individuali in contabilità semplificata, il documento da utilizzare per il calcolo dello scoring e produrre in caso di richiesta di attivazione ovvero controllo documentale sia esclusivamente il modello Unico/Redditi e non anche i Modelli IRAP e IVA.

Risposta. Nel caso suindicato, è sufficiente il Modello Unico/Redditi.

In riferimento alla verifica del requisito di PMI da parte del Gestore, l'elenco della documentazione che l'impresa deve inviare in caso di richiesta di attivazione della garanzia (cfr. paragrafo H.10.1, Parte II e Parte III) è più ampio rispetto a quello da inviare in caso di controllo documentale (cfr. paragrafo F.1, Parte IX). Qual è il motivo della differenza?

Risposta. Nella sostanza non è un elenco più ampio. Si tratta di specifiche di cui si dovrà tener conto anche nel caso di controllo documentale.

.....

CUSTOMER CARE FONDO DI GARANZIA PER LE PMI

Mediocredito Centrale SpA
Viale America, 351
I -00144 Roma

<http://www.mcc.it>

<http://www.fondidigaranzia.it>

**Si prega di non scrivere o rispondere
a questa casella di posta elettronica**